

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

59° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1999

Presidenza del presidente DI BENEDETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari**, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 568** ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 5, 8 e *passim*

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 5, 7, 13

DE SANTIS (CCD) . . . . . 7, 14

GUBERT (*Misto*) . . . . . 7

MANCA (*Forza Italia*) . . . . . 7

NIEDDU (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 8

PALOMBO (AN) . . . . . Pag. 8, 14  
PELLICINI (AN) . . . . . 13

**(3170) COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra**

**(4049) Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra**, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 247** ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4049 e assorbimento del disegno di legge n. 3170 e della petizione n. 247)

PRESIDENTE . . . . . 16

AGOSTINI (PPI), *relatore alla Commissione* . . . 16

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari**, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 568 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4056 e della petizione n. 568 ad esso attinente.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Comunico che gli emendamenti presentati erano stati a suo tempo trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere e che la Commissione affari costituzionali aveva già espresso lo scorso 8 luglio il proprio parere sul disegno di legge.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Commissione difesa,

considerato che nelle Forze armate e nelle Forze di polizia non solo gli ufficiali sono in possesso del brevetto di pilota militare, ma anche appartenenti a qualifiche e ruoli diversi, impegna il Governo ad emanare provvedimenti atti a garantire che anche al predetto personale vengano estese le norme di cui al presente disegno di legge».

0/4056/1/4      DE SANTIS, DI BENEDETTO, AGOSTINI, CONTESTABILE, GIORGIANNI, MANCA, NIEDDU, PALOMBO, PELLICINI, TABLADINI

«La Commissione difesa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, non appena possibile, la norma di disincentivazione all'esodo dei piloti militari, a parità di condizioni, anche al personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 55 della legge n. 668 del 1986 di servizio aereo navigante e che continui a svolgere attività di volo e usufruisca dei beni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge».

0/4056/2/4      DE SANTIS, DI BENEDETTO, AGOSTINI, DE GUIDI, GIORGIANNI, GUBERT, MANCA, NIEDDU, PALOMBO, PELLICINI, PETRUCCI, ROBOL, TABLADINI, UCCHIELLI

Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore De Santis e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore De Santis e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi:

- a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;
- b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;
- c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;
- d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,

un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «di pilota militare» aggiungere le seguenti: «ed i navigatori».*

1.1

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «quattro volte».*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione».

1.1-bis

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «quattro volte».*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio dei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4, commi 4, 5, 6».*

1.1-*bis* (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio» con le seguenti: «all'atto della cessazione per limiti di età così come».*

1.2

MARINO, LORETO

*Sopprimere il comma 4.*

1.3

MARINO, LORETO

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché sull'emendamento 1.1 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, lo ritiro.

Ricordo che sull'emendamento 1.1-*bis* la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario. Pertanto ha proceduto alla sua riformulazione in un nuovo testo, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Sull'emendamento 1.2 c'è il parere contrario della Commissione Bilancio. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.3.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento 1.1 è stato ritirato, comunque il mio parere sarebbe stato contrario. Sull'emendamento 1.1-*bis* (Nuovo testo), che riformula l'emendamento 1.1-*bis*, il parere è favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 c'è il parere contrario della Commissione Bilancio; in ogni caso il Governo si sarebbe rimesso alla Commissione. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1-*bis* (Nuovo testo), da me presentato.

**È approvato.**

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di un anno.

2. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare attualmente sottoposti alle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti ed a quelli che, pur avendo ultimato tali ferme, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, qualora essi, rispettivamente dalla data di scadenza della ferma precedentemente contratta ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, contraggano una ferma volontaria di durata biennale. A tali ufficiali è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

4. Al termine della ferma di cui al comma 3, gli ufficiali sono ammessi a contrarre, qualora ne abbiano titolo, le ferme previste dall'articolo 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.1

PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

MANCA, PORCARI, PALOMBO

*Sopprimere l'articolo.*

2.3

PORCARI

*Sopprimere il comma 1.*

2.4

DE SANTIS

*Sopprimere il comma 1.*

2.5 MARINO, LORETO

*Al comma 1 sostituire le parole: «il cinquantesimo anno di età» con le seguenti: «il quarantacinquesimo anno di età».*

2.6 MARINO, LORETO

*Sopprimere il comma 3.*

2.7 MARINO, LORETO

*Al comma 3, dopo le parole: «contraggano una ferma volontaria di durata biennale» inserire le seguenti: «ovvero abbiano già manifestato la volontà di essere collocati in congedo mediante regolare atto formale».*

2.8 PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 4.*

2.9 MARINO, LORETO

Avverto che l'eventuale approvazione degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, soppressivi dell'intero articolo determinerebbe la preclusione dei restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 il Governo si rimette alla Commissione, apprezzando le ragioni di questi emendamenti in quanto la preoccupazione che ne ha ispirato la presentazione è seria e degna di considerazione.

GUBERT. Il disegno di legge al nostro esame reca il titolo «Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari». Pertanto è da considerare contraddittorio con l'intento del provvedimento un atto di imperio volto a prolungare la ferma dei piloti.

DE SANTIS. Dichiaro il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 2, anche in considerazione di quanto dichiarato dal comandante dell'aeronautica Fornasiero nel corso dell'audizione e cioè che, se gli ufficiali dovessero rimanere in via obbligatoria, sicuramente ne risentirebbe l'andamento del servizio.

MANCA. Riconfermo l'opportunità della soppressione dell'articolo 2 per cui dichiaro il voto favorevole agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PALOMBO. Mi associo a quanto affermato dal senatore De Santis. Questi emendamenti soppressivi dell'articolo 2 mirano ad eliminare le misure di tipo obbligatorio. Siamo tutti a favore della loro approvazione anche perché, tra l'altro, l'articolo 2 creerebbe una grave disparità di trattamento tra coloro che decidono di allungare la ferma, ricevendo per questo compensi economici, e gli altri che comunque sarebbero tratti in servizio senza alcun beneficio. Siamo dunque favorevoli alla soppressione dell'articolo 2.

NIEDDU. Le considerazioni del rappresentante del Governo e quelle dei colleghi dell'opposizione ci sembrano sensate. Sono state ricordate anche le valutazioni espresse da chi ha la responsabilità delle forze armate dell'aeronautica. Anche il nostro Gruppo condivide queste ulteriori riflessioni per cui voteremo a favore dell'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo, presentato dai senatori Palombo e Pellicini, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, nonché all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Porcari.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

### Art. 3.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1, comma 1, da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri è attribuito un titolo di parziale perequazione e, in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessori, un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:

a) lire 8 milioni per i colonnelli e i gradi corrispondenti;

b) lire 12 milioni per i brigadieri generali e gradi corrispondenti.



1-ter. Tali emolumenti in deroga a quanto previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito e a decorrere dall'ottobre 1999 e non sono cumulabili con i premi di rafferma previsti dalla presente legge».

3.1

MARINO, LORETO

Stante l'assenza dei proponenti, lo dichiaro decaduto.  
Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trattenuti in servizio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

5. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio e contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria biennale comprensiva dell'anno di trattenimento, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

6. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato meno di diciotto anni di servizio che contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità di servizio, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere alla scadenza della ferma contratta.

7. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è proscioltto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

8. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 7, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

9. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è proscioltto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

10. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 7, 8 e 9 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Ufficiali» con le seguenti: «I militari» e analogamente ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 9.*

*Al comma 2, sostituire le parole: «Agli Ufficiali» con le parole: «Ai militari».*

4.2 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio» con le seguenti: «all'atto della cessazione per limiti di età così come».*

4.3 MARINO, LORETO

*Sopprimere il comma 3.*

4.4 MARINO, LORETO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Agli Ufficiali» con le parole: «Ai militari».*

4.5 PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 4.*

4.6 MANCA, PORCARI, PALOMBO

*Sopprimere il comma 4.*

4.7 IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «sono trattenuti in servizio», sostituire le parole: «gli Ufficiali» con le seguenti: «i militari».*

4.8 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «il cinquantesimo anno di età» con le parole: «il quarantacinquesimo anno di età».*

4.9 MARINO, LORETO

*Sopprimere il comma 5.*

4.10 MARINO, LORETO

*Sopprimere il comma 5.*

4.11 MANCA, PORCARI, PALOMBO

*Sopprimere il comma 5.*

4.12 IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «Agli Ufficiali» con le parole: «Ai militari».*

4.13 PALOMBO, PELLICINI

*Sopprimere il comma 6.*

4.14 MANCA, PORCARI, PALOMBO

*Sopprimere il comma 6.*

4.15 IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «Agli Ufficiali» con le seguenti: «Ai militari».*

4.16 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «Gli Ufficiali» con le seguenti: «I militari».*

4.17 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «L'Ufficiale» con le seguenti: «Il militare».*

4.18 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 8, dopo le parole: «in deroga a quanto stabilito al comma 7,» sostituire le parole: «gli Ufficiali» con le seguenti: «i militari».*

4.19 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «Gli Ufficiali» con le seguenti: «I militari».*

4.20 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «L'Ufficiale» con le seguenti: «Il militare».*

4.21 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 10, sostituire le parole: «agli Ufficiali» con le parole: «ai militari».*

4.22 PALOMBO, PELLICINI

PELLICINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonché gli emendamenti 4.5, 4.8, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.9 e 4.10.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.6 e 4.7, di identico contenuto, sugli emendamenti 4.11 e 4.12 anch'essi di identico contenuto, nonché sugli emendamenti 4.14 e 4.15, di identico contenuto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, identico all'emendamento 4.7, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, identico all'emendamento 4.12, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, identico all'emendamento 4.15, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad aggiungere nuovi articoli dopo l'articolo 4:

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si interpreta nel senso che la prevista indennità è attribuita al personale che svolge l'attività aviolancistica prevista per i militari in servizio presso i Reparti paracadutisti».

4.0.1

PALOMBO, PELLICINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il personale dell'Amministrazione della P.S. in possesso del brevetto di pilota della Polizia di Stato di cui all'articolo 55 della legge n. 668 del 1986, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato dieci anni di servizio aereo navigante e che continui a svolgere attività di volo, usufruisce dei premi di cui all'articolo 1, comma 2».

4.0.2

DE SANTIS

PALOMBO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.1.

DE SANTIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

1. I premi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

Il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare con apposito decreto legislativo una equiordinazione dei brevetti che abilitano al volo il personale militare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».

5.0.1

MARINO, LORETO

Stante l'assenza dei proponenti, lo dichiaro decaduto.  
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando, per lire 8.586 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per lire 9.550 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 35 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per lire 7.759 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 21 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione n. 568 si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

*(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,30 alle ore 15,35).*

**(3170) COSTA ed altri: Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra**

**(4049) Deputati GIANNATTASIO ed altri: Norme per la restituzione delle salme dei caduti in guerra**, approvato dalla Camera dei deputati

**- e petizione n. 247 ad esso attinente**

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4049 e assorbimento del disegno di legge n. 3170 e della petizione n. 247)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3170 e 4049 e della petizione n. 247.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

AGOSTINI, *relatore alla Commissione*. Comunico che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso pareri favorevoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4049, assunto come testo base:

#### Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

«2. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati».

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti il disegno di legge n. 4049, composto dal solo articolo 1.

**È approvato.**



Avverto che, a seguito di tale votazione, il disegno di legge n. 3170 resta assorbito.

Inoltre, con l'approvazione del disegno di legge n. 4049, l'esame della petizione si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA





